

## SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ ADOTTIVE

*D. Lgs. 151/01 e succ. modif.*

<b>Astensione obbligatoria dal lavoro</b>	<p><i>(artt. 26, 31 e 72 D. Lgs. 151/01)</i></p> <p>Le <b>lavoratrici dipendenti</b> che hanno adottato un bambino hanno diritto di usufruire dell'<b>astensione obbligatoria</b> dal lavoro per un periodo complessivo di <b>5 mesi</b>, con la corresponsione di un'indennità pari all'<b>80%</b> della normale retribuzione, <b>qualunque sia l'età del minore adottato</b>.</p> <p>Il congedo può essere fruito <b>anche prima dell'ingresso del minori in Italia</b>, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.</p> <p>La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero non richiede o chiede solo in parte il congedo di maternità, <b>può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità</b>.</p> <p>Tale congedo, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni <b>anche dal padre adottivo lavoratore</b>.</p> <p>Le <b>lavoratrici autonome</b> (nonché le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui alle leggi 1047/57, 463/59 e 613/66 e le imprenditrici agricole a titolo principale) nonché le <b>libere professioniste</b> possono usufruire dello stesso diritto alle stesse condizioni anche se il minore ha superato i 6 anni di età (C. Cost. 371/03).</p>
<b>Astensione facoltativa dal lavoro</b>	<p><i>(artt. 36 e 69 c 1-bis D. Lgs. 151/01)</i></p> <p>Trascorso il periodo di astensione obbligatoria <b>i genitori adottivi, lavoratori dipendenti</b>, hanno diritto di usufruire dell'<b>astensione facoltativa</b> dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a <b>6 mesi</b> per ciascun genitore, ma complessivamente non eccedente i <b>10 mesi</b>.</p> <p>L'astensione dal lavoro di cui gode il padre lavoratore può essere elevata a <b>7 mesi</b> nel caso in cui quest'ultimo abbia effettivamente esercitato tale diritto per almeno tre mesi, sempre che il limite complessivo non ecceda gli <b>11 mesi</b>.</p> <p>Tale diritto può essere esercitato <b>qualunque sia l'età del minore adottato</b>, entro <b>8 anni</b> dall'ingresso del minore stesso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>Il periodo di astensione facoltativa dal lavoro è raddoppiato nel caso di <b>adozione di più minori</b>, anche se non fratelli.</p> <p>I genitori adottivi, durante l'astensione facoltativa dal lavoro, hanno diritto ad una indennità pari al <b>30%</b> della normale retribuzione; tale indennità è dovuta per il periodo massimo complessivo previsto nei primi 3 anni dall'ingresso dal minore in famiglia.</p> <p>Le <b>lavoratrici autonome</b> (nonché le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui alle leggi 1047/57, 463/59 e 613/66 e le imprenditrici agricole a titolo principale) possono usufruire dello stesso diritto alle medesime condizioni economiche, per un periodo non superiore a <b>3 mesi</b> ma solo <b>entro il primo anno di vita del minore</b>.</p>

<b>Riposi giornalieri</b>	<p><i>(art.45 D. Lgs. 151/01)</i></p> <p>Al di fuori dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro la madre adottiva o, in alternativa a lei, il padre possono altresì usufruire di permessi per <b>riposi giornalieri</b>, cd. "per allattamento".</p> <p>Tali permessi consistono in due periodi di riposo al giorno di un'ora ciascuno, anche cumulabili e sono raddoppiati nel caso di adozione di più minori, anche se non fratelli.</p> <p>Per espressa previsione di legge (art. 45) sono usufruibili solo durante il primo anno di vita del bambino, ma la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità dell'art. 45 c 1 e ha conseguentemente stabilito che il diritto ai permessi per allattamento spetta alle madri adottive e/o affidatarie <b>entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia</b> (C. Cost. 104/03).</p>
---------------------------	---